

Consorzio irriguo
"Alto Valeggio"

*Copia per il Cons.
= Alto Valesgiov.*

CONVENZIONE

PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA GLI INTERESSATI
ALL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL MEDIO ADIGE FRA
ALA E CHIEVO.-

Premesso che canone fondamentale vigente in ma-
teria di utilizzazione di acque è che gli interessi
dell'agricoltura abbiano la precedenza su quelli del-
l'industria, tenute presenti le supreme esigenze del-
l'economia nazionale (Circolare di S.E. il Ministro
dei Lavori Pubblici del gennaio 1928 Anno VII);

Premesso anche :

= A =

1° Che la Società Generale Acque Medio Adige,
che qui si indica con la sigla GAMA, con domanda 10
Giugno 1921 (Ing. Ferdinando Biffie) ha chiesto di
derivare dal Fiume Adige metri cubi 85-100 d'acqua
al l" ad Ala per uso di produzione di forza motrice
con restituzione in località Parona (Chievo);

2°) Che il Generale Andrea Graziani, per il Con-
sorzio S. Massimo - Lugagnano di Sona - Sommacampagna
Bussolengo, che qui viene più brevemente indicato
col nome .Massimo - Bussolengo, con domanda 1° Fe-
braio 1923, ha chiesto di derivare dal Fiume Adige
metri cubi 3,500 d'acqua al l" per irrigazione

15 Aprile a 30 Settembre, e metri cubi 15,000 per produzione di forza motrice invernale da 30 Settembre a 15 Aprile di ciascun anno, usufruendo delle bocche e del canale del Consorzio d'Irrigazione dell'Agro Veronese, con restituzione in località Chievo, ed ha chiesto pure di utilizzare i salti sul canale detto di S. Giovanni di proprietà del Consorzio d'Irrigazione dell'Agro Veronese nel periodo irrigatorio da 15 Aprile a 30 Settembre di ogni anno;

3°) Che il Generale Andrea Graziani per il Consorzio S. Massimo - Bussolengo ha assorbito nella sua domanda, come da apposita Convenzione, i diritti della domanda precedente 23 Aprile 1920 della Società Idroelettrica Industriale Ing. De Stefani & C. per derivazione d'acqua dal Fiume Adige a produzione di forza motrice nella quantità di metri cubi 9,500 al l" invernali con utilizzazione del canale del Consorzio dell'Agro Veronese con restituzione in località Cornò, nonchè il supplemento della domanda della stessa Società del 17 Agosto 1921 fino a metri cubi 11,500;

4°) Che il Consorzio d'Irrigazione dell'Agro Veronese è concessionario per Decreti 20 Marzo 1881 e 6 Ottobre 1910 ed esercente della derivazione di metri cubi 14.5 d'acqua al l" dal Fiume Adige da 15 Aprile a 30 Settembre di ogni anno compresa a Seiorne, e

per il secondo Decreto della derivazione di metri cubi 5,000 continui invernali per uso abbeveratoi;

5°) Che il Consorzio d'Irrigazione dell'Agro Veronese ha presentato in data 26 Giugno 1925 domanda per un aumento complessivo della sua portata di derivazione a Sciorne da metri cubi 14,500 a metri cubi 21,500 al 1" per irrigazione da 15 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;

6°) Che il Consorzio Irriguo Foroni-Turchetti è concessionario, per Decreto 7 Luglio 1919 N° 5873 ed esercente della derivazione di mc. 0.300 al 1" con presa a Sciorne a mezzo delle opere del Consorzio Agro Veronese;

7°) Che il Consorzio d'Irrigazione Sinistra d'Adige che qui si indica con la sigla CISA, è concessionario per Decreto 5 Ottobre 1920 N°9755 ed esercente della derivazione di metri cubi 2,200 al 1" a Ponton per irrigazione da 15 Aprile a 30 Settembre di ogni anno;

8°) Che il Consorzio d'Irrigazione di Sinistra di Adige ha presentato domanda in data 10 Novembre 1924 di aumento della sua portata di derivazione di mc. 1 per irrigazione dal 15 Aprile al 30 Settembre di ogni anno e di derivazione invernale per qualche ora settimanale ad uso abbeveratoi;

9°) Che il Consorzio Alto Valeggio riconosciuto con D. Reale 20 Luglio 1928 N° 1887 ha fatto presente il fabbisogno d'acqua di irrigazione per il suo comprensorio di metri cubi 1,400 al l°;

10°) Che il Consorzio Alto Bussolengo - Castelnuovo - Lago di Garda, è stato riconosciuto per Decreto di S.E. il Prefetto di Verona in data 21 Settembre 1928 N°20885 bis/lv° con l'applicazione dell'obbligatorietà per la irrigazione del suo comprensorio della Provincia di Verona ad oriente del Lago di Garda;

11°) Che è stata promossa la costituzione dei Consorzi per l'irrigazione dei terreni della Val d'Adige a Nord di Volargne e dall'Altipiano di Rivoli e Cavajon. =

= B =

1°) Che per ordine dell'autorità Superiore competente il 15 Luglio 1923 è stato stabilito un piano di coordinamento per la migliore e completa utilizzazione irrigatoria ed industriale del Medio Adige da Ala al Chievo sulla base del progetto detto Biffis coordinato al progetto dell'Ing. G. Rossini, col quale il Consorzio d'Irrigazione S. Massimo - Bussolengo e il Consorzio d'Irrigazione Sinistra d'Adige potranno disporre delle acque di irrigazione a pelo libero e col quale viene resa economicamente possibile e

conveniente la estensione delle irrigazioni ad altri terreni dell'Alta Provincia di Verona sia a pelo libero, sia con limitati sollevamenti;

2°) Che con voto del Consiglio Superiore IL.PP. 8 Settembre 1928 è stato favorevolmente accolto ed approvato il progetto di utilizzazione irrigatoria ed industriale, come sopra concordato di cui all'articolo B) 1 precedente, con ordine del Governo di immediata attuazione;

3°) Che per l'utilizzazione irrigatoria completa nell'interesse della agricoltura e della bonifica integrale ordinata dal Governo è stata riconosciuta la necessità di studiare, per l'immediata attuazione, ogni possibilità offerta dal canale Ala - Bussolengo a vantaggio dell'irrigazione. =

= C =

1°) Che fra i suddetti Epti e Consorzi quelli aventi interesse comune nella derivazione da Ala a Chievo per il piano di coordinamento di cui al comma B) 1), e precisamente: la Società Generale Acque Medio Adige, il Consorzio d'Irrigazione S. Massimo - Bussolengo, il Consorzio d'Irrigazione Sinistra d'Adige, il Consorzio d'Irrigazione Alto Valeggio, hanno formato fra di essi un Consorzio di utilizzazione, con atto Zanghi 13 Giugno 1928 N°3226, modifica-

to con atto Castagna 13 Novembre 1928 N°9661, denominato Consorzio Utenti Acque Medio Adige avente per scopo di regolare i loro rapporti;

2°) Che il Consorzio Agro Veronese e il Consorzio Foroni-Turchetti sono pure interessati alla nuova derivazione per la tutela dei propri interessi e diritti presenti e futuri;

3°) Che con comunicazione del R.Genio Civile di Verona N° 5725 - 20 Settembre 1928 - si invitavano gli interessati a definire i loro rapporti, con un regolare convenuto che insieme al contratto di costituzione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige verrebbe acquisito agli atti per la formulazione del disciplinare di concessione al Consorzio Utenti Acque Medio Adige ai fini di cui al comma B) 1) per la migliore e più completa utilizzazione del Fiume Adige.

Ciò premesso fra :

1°) Il Consorzio Utenti Acque Medio Adige rappresentato dal suo Presidente Gen. Andrea Graziani;

II°) Il Consorzio Irrigazione S.Massimo - Lugagnano di Sona - Sommacampagna - Bussolengo rappresentato dal suo Presidente Gen. Andrea Graziani;

III°) La Società Generale Acque Medio Adige rappresentata dal suo Consigliere Delegato Ing. Stefano De Stefani ;

IV°) Il Consorzio Irrigazione Sinistra Adige rappresentato dal suo Commissario Straordinario Dr. Carlo Vecchi;

V°) Il Consorzio Alto Valeggio rappresentato dal suo Presidente *Bertolini Orestes* ~~C. te~~ ~~Gazzola Giuseppe~~; ✓

VI°) Il Consorzio Alto Bussolengo - Castelnuovo - Lago di Garda rappresentato dal suo Presidente del Comitato promotore Gen. Andrea Graziani;

VII°) Il Consorzio costituendo Val d'Adige rappresentato dal Presidente del Comitato Promotore Gen. Andrea Graziani;

VIII°) Il Consorzio costituendo Rivoli-Cavajon rappresentato dal Presidente del Comitato promotore Gen. Andrea Graziani;

IX°) Il Consorzio Irrigazione Agro Veronese rappresentato dal suo Presidente C. te Dr. Claudio Colleoni;

X°) Il Consorzio Foroni-Turchetti rappresentato dal suo Presidente Dr. Fiocco,
si stabilisce, si conviene e stipula quanto segue:

CAPO 1°

Concessioni e utilizzazioni

1) La concessione per la derivazione d'acqua dal Fiume Adige ad Ala per irrigazione e per forza motrice sarà data al Consorzio Utenti Acque Medio Adige.
Resta stabilito che la portata complessiva di cui do-

vranno essere capaci le opere di derivazione e canalizzazione sarà di 135 mc. al m", di cui da un minimo di 17 fino a 25 mc. per irrigazioni dal 15 Aprile al 30 Settembre. Il rimanente quantitativo estivo ed il quantitativo totale invernale dal 1° Ottobre al 15 Aprile sarà destinato ad uso di forza motrice salvo la modesta quantità per i bisogni invernali di abbeveramento del bestiame che sarà stabilito in seguito.

2) L'utilizzazione, il diritto d'uso, l'attuazione e l'esercizio della concessione e la proprietà delle opere di cui all'articolo Capo I°) 1) spettano singolarmente ai partecipanti al Consorzio Utenti Acque Medio Adige ed a ciascuno per la quantità di acqua, che a quell'uso gli sarà specificatamente destinata dal disciplinare di concessione, per il quale si propongono i seguenti dati, con riserva di tradurli in regolari domande di Concessione per le portate non ancora richieste o concesse.

I°) Per irrigazione dal 15 Aprile al 30 Settembre :

a) Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo et-

tari lordi 3500 ettari netti 3200

litri 1,45 per ettaro, litri 4600,

(dei quali 3500 già richiesti).....

4600

b) Consorzio Bussolengo Alto Castel-

A Riportare

4600

Riporto	4.600
nuovo ecc. ettari lordi 8.900 netti	
7.800 litri 1,00 all'ettaro, litri....	7.800
c) Consorzio Alto Valeggio ettari	
lordi 1.300 netti 1150 ; litri 1,20	1.400
per ettaro, litri.....	1.400
d) Consorzio Irrigazione Sinistra Adige	
ettari netti 2700, litri 1,20 per ettaro,	
totale litri 3200 (di cui 2200 già con-	
cessi e 1000 richiesti).....	3.200
Totale	17.000

II*) Per forza motrice:

e) Società Generale Acque Medio Adige	
da Ala a Chievo-Parona per forza motri-	
ce da 15 Aprile a 30 Settembre fino a	
m.c.....	118.000
per forza motrice da 30 Settembre a 15	
Aprile fino a m.c.....	135.000

III*) Per abbeveratoi da 30 Settembre a 15 Aprile :

f) Consorzi a) b) c) d) diritto di erogazione per riempimento abbeveratoi come sarà stabilito in seguito.

E' in facoltà del Consorzio Utenti Acque Medio Adige aumentare la quota dell'acqua per irrigazione ai detti Consorzi e di assegnarne ad altri nuovi da costituirsi.

re entro 5 anni dalla ultimazione del canale "1V Settembre" portando in seguito a regolari concessioni la quantità assegnata complessivamente ai Consorzi per irrigazione fino a m.c. 25 con delibere da prendersi da detto C.U.A.M.A. e da concedersi alle condizioni alle quali verranno consegnati i precedenti 17 m.c. salvo la clausola di cui al Capitolo sulla comproprietà.

3) La concessione per derivazione d'acqua dal Fiume Adige a Sciorne sarà data :

a) al Consorzio d'Irrigazione Agro Veronese ed al Consorzio Foroni-Turchetti per irrigazione e per aumentare le portate di diritto attuali (complessivamente mc. 14.8) fino ad un massimo complessivo di m.c. 26.000 al quale acconsentono tutti i contraenti in base al presente patto rimanendo però i detti Consorzi esclusi dalla compartecipazione nell'aumento d'acqua da prelevarsi sui mc. 8 di cui al precedente articolo N° 2;

b) al Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo per la concessione per forza motrice invernale, come da domanda Generale Graziani e progetto Ing. Rossini per alimentare la centrale elettrica del Chievo Parona la quale concessione il Consorzio Irrigazione Agro Veronese consente venga estesa anche alla completa portata della presa e del canale principale del Con-

sorzio fino a me.26;

e) al Consorzio Irrigazione S.Massimo Bussolengo per la concessione da esso richiesta con la suddetta domanda e progetti di utilizzazione per il periodo irrigatorio da 15 Aprile a 30 Settembre dei salti di acqua sul canale di S.Giovanni del Consorzio Irrigazione Agro Veronese con la portata del regime d'esercizio Consorziale del Canale di S.Giovanni.

Si conviene però che se entro tre anni dalla data della concessione il Consorzio S.Massimo Bussolengo non dovesse attuare l'esecuzione delle opere relative, il diritto ad ottenere regolare concessione per la detta utilizzazione, sarà senz'altro acquisito gratuitamente dal Consorzio Irrigazione Agro Veronese col vincolo assoluto che l'energia elettrica, che venisse prodotta con tali impianti dovrà venire usufruita per scopi agricoli.

4) Ai diritti acquisiti di priorità d'uso sia per concessione preesistente, sia per ordine cronologico delle domande di cui ai superiori articoli 1) 2) 3), si fanno le seguenti eccezioni, o modificazioni e varianti:

a) In caso di magre durante il periodo irriguo che intacchino la continuità della derivazione integrale ad Ala, S.E. il Prefetto, nella sua qualità

di Presidente del Consiglio Provinciale dell'Economia, sentito il Genio Civile sulle segnalazioni di un idrometro regolatore da fissare a monte del tronco rigurgitato dalla presa di Ala, ingiungerà alla Società G.A.M.A. di limitare la erogazione delle portate destinate alla produzione di energia in modo da tutelare in ogni caso, il saggio uso dei diritti delle utenze irrigue comunque servite dalla derivazione;

b) I comproprietari del canale 4 Settembre saranno obbligati di consegnare o a Bussolengo o al partitore detto di Sommacampagna (a propria scelta) al Consorzio Irrigazione Agro Veronese, con manufatto, costruito a cura e spese dei compartecipanti, quella quantità d'acqua che risultasse necessaria al Consorzio stesso ed al Consorzio Foroni-Turchetti per completare la portata di diritto, presente e futura, fino a mc.26, ad essa eventualmente mancante sia per deficienza delle sue opere di presa a Sciorne nei periodi di acque basse, sia in conseguenza della superiore erogazione ad Ala;

c) Il Consorzio Irrigazione Agro Veronese rinuncia in favore del Consorzio S.Massimo Bussolengo al suo diritto di derivazione di mc.5 invernali per servizio abbeveratoi, salvo gli obblighi fatti a tale riguardo, dal disciplinare al C.U.A.M.A. obblighi

che si intendono assunti dal Consorzio S. Massimo Bussolengo;

d) La Società Generale Acque Medio Adige è inoltre obbligata straordinariamente ad assicurare la continuità delle irrigazioni del Consorzio Irrigazione Agro Veronese e Consorzio Foroni-Turchetti prestandosi su ordine dell'Autorità Prefettizia a consegnare l'acqua necessaria al Consorzio stesso, in caso di sospensioni temporanee delle irrigazioni dovute ad incidenti impreveduti nelle opere di presa e nel canale principale del Consorzio o d'altri eventi straordinari per cui i prodotti agricoli corressero pericolo di perdita e ciò dietro compenso da stabilirsi di accordo ;

e) Nel caso che per le condizioni di sagra del Fiume Adige non fosse possibile erogare nel periodo invernale la quota parte spettante alla Società Generale Acque Medio Adige e quella spettante al Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo, il volume di acqua globale esistente in Adige e da convogliarsi nei Canali verrà ripartito come segue :

VOLUMI GLOBALI ALLA S.G.A.M.A. AL S.MASS.BUSSOLEN.

MC. 135 e più	109 e più	26. =
MC. 130	105	25. =
MC. 125	102	23. =

MC. 120	101	19.=
MC. 118	100	18.=
MC. 115	100	15.=
MC. 113	99	14.=
MC. 110	96.50	13.50
MC. 108	95.25	12.75
MC. 105	93	12.=
MC. 103	91.75	11.25
MC. 100	89.50	10.50
MC. 98	88.25	9.75
MC. 95	86.=	9.=
MC. 93	84.50	8.50
MC. 90	82.=	8.=
MC. 87	79.50	7.50
MC. 85	78.=	7.=

e continuando la riduzione nelle stesse proporzioni per portate d'Adige ulteriormente ridotte.

I quantitativi del volume globale saranno ricavati all'idrometro della bocca di presa controllato con quelle del Genio Civile ad Ala.

5) I Consorzi di Irrigazione di cui al comma 2) soprascritto potranno, allo scadere dei cinque anni dall'inizio della consegna dell'acqua per irrigazione del Canale Biffis, richiedere alla Società Generale Acque Medio Adige la rinuncia fino a mc. 8 del-

l'acqua estiva ad essa Società inizialmente destinata, e facente parte della sua quota nel riparto degli oneri (vedi Capo 11) 3) e 6). I Consorzi con l'acquisizione in parte o in tutto di detti 8 me. al m" si assumeranno pure quella quota parte proporzionale degli oneri che corrisponderà agli 8 me. suddetti o porzione di essi.

Sarà però in facoltà del Cuama di richiedere entro il primo anno di esercizio la rinuncia anticipata di mc. 1.500, parte degli 8 me. anzidetti.

6) Per la durata della esecuzione dei lavori del Canale detto Biffis da Ala a Bussolengo in attesa della consegna dell'acqua a pelo libero e al fine di dare immediata attuazione al programma irrigatorio del Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo e Consorzio Irrigazione Alto Valeggio e Consorzio Irrigazione Alto Bussolengo-Castelnuovo, il Consorzio S. Massimo Bussolengo per sé e per i Consorzi suddetti cointeressati avrà diritto temporaneo di attingere con pompe acqua dal canale del Consorzio Irrigazione Agro Veronese per il periodo irrigatorio da 15 Aprile a 30 Settembre e precisamente per la stagione irrigua 1929 litri 1500 al m" e per la stagione irrigua 1930 e anni seguenti litri 3500 al m". - Spetterà al Consorzio Irr. Agro Veronese il compenso più avanti

specificato (vedi capo V°) 6).=

CAPO II°

Comproprietà delle opere principali
di derivazione e consegna e diritti e
obblighi relativi.

1°) Ai fini definitivi al Capo 1°) 1 e 2) per utilizzazione comune industriale ed irrigatoria si conviene :

a) che le opere di presa ad Ala ed il Canale aduttore da Ala a Bussolengo sopra il salto fino al principio del bacino di carico e compresi i manufatti di consegna sul canale stesso ed il sifone per la consegna dell'acqua al Consorzio d'Irrigazione Sinistra d'Adige saranno di proprietà comune e costrutti a spese comuni fra le Società Acque Medio Adige per forza motrice e tutti i Consorzi per Irrigazione elencati al Capo 1° articolo 3 che le useranno per convogliare l'acqua di loro spettanza;

2°) Ai fini della utilizzazione per forza motrice al Chievo (capo 1) 2) 3) in base alle domande della Società Acque Medio Adige (Ing. F. Biffis) con presa ad Ala e del Consorzio d'Irrigazione S. Massimo - Bussolengo (Gen. A. Graziani) con presa a Seiorne e con rispetto di quanto stabilito al Capo 1,4 f) si conviene che l'utilizzazione al Chievo sarà attua

ta a spese comuni, per cui tanto il tronco di canale dal partitore di Sommacampagna (col manufatto di collegamento col canale del Consorzio Irrigazione Agro Veronese) alla Centrale, quanto la centrale stessa del Chievo - Perona, saranno di proprietà comune fra la Società Generale Acque Medio Adige ed il Consorzio di Irrigazione S. Massimo - Bussolengo.

3) La comproprietà di cui sopra Capo 11°) 1) a) spettante alla Società Generale Acque Medio Adige e ai Consorzi partecipanti viene determinata in quote proporzionali rispettivamente alla portata in mc. al minuto secondo assegnata a ciascuno dal disciplinare di concessione con l'osservanza della riserva per i Consorzi di cui al Capo 1) 5). - Stabilita la portata di 135.00 mc. al minuto secondo le quote di ^{com}proprietà dei Consorzi di Irrigazione nelle opere di presa e di canalizzazione da Ala a Bussolengo, per una utilizzazione cumulativa di 17 mc. al minuto secondo, per irrigazione, come sopra specificata risultano complessivamente di $17/135$ così che la quota della Società Generale Acque Medio Adige per 118 mc. al 1" risulta quindi di $118/135$. - Nel caso che i Consorzi si avvaleessero della riserva di cui al Capo 1) 5) portando a 25 metri cubi la loro utilizzazione, le proporzioni suddette diverrebbero

rispettivamente 25/135 e 110/135.

4) La comproprietà di cui al superiore Capo 11°) 2 spettante insieme alla Società Generale Acque Medio Adige ed al Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo a principiare dal partitore di Sommacampagna con il canale adduttore susseguente e la centrale generatrice idroelettrica di Chievo-Parona con tutte le opere, macchinari e fabbricati inerenti, sarà determinata in proporzione della quantità di energia calcolata in KWO ed effettivamente per ciascuno dei comproprietari realizzata sulle basi delle condizioni del disciplinare di concessione.

E' riservato alla Società Generale Acque Medio Adige il diritto di prelazione nell'acquisto di detta quota di comproprietà della Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo, quella volta che il Consorzio intendesse alienare la propria quota. Il prezzo che in tale caso la Società Generale Acque Medio Adige dovrà pagare al Consorzio stesso sarà quello di stima che i fabbricati, opere, macchinari ed impianti hanno in quel momento in base alla libera contrattazione.

5) Le spese di costruzione delle opere in comproprietà di cui ai superiori art. Capo II) 1, 2, 3 e 4) saranno sopportate dai partecipanti pro quota propor

zionalmente alla rispettiva comproprietà.

Per quanto stabilito dal Capo 1° (5) aumentando i Consorzi la loro quota di comproprietà dovranno sostituirsi alla Società Generale Acque Medio Adige per i corrispondenti impegni calcolati come a Capo II° N°3.

6) Nella spese di costruzione delle opere in comproprietà sono comprese tutte le spese per progetti, e per la procedura di concessione che fossero state fatte antecedentemente alla concessione e venissero fatte successivamente sia dal Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo, sia dalla Società Generale Acque Medio Adige e dagli altri Consorzi partecipanti per la parte riguardante le opere in comproprietà.

7) La consegna dell'acqua a ciascuno dei comproprietari spetterà ai rispettivi manufatti di consegna con quei sistemi di misurazione, che saranno stabiliti dal Genio Civile di Verona. Rispettivamente:

a) la consegna al Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo dovrà essere fatta per irrigazione a pelo libero dal canale 4 Settembre sul tronco Ala Bussolengo per le quantità, nelle località e alle quote che saranno definite in base ai progetti di derivazione Canale 4 Settembre ed al progetto di irrigazione Ing. Rossini, con bocche di consegna per

complessivi litri sopra stabiliti Capo 1° e 2 provviste di paratoie regolatrici in fregio al canale adduttore 4 Settembre;

b) la consegna al Consorzio Alto Valeggio e al Consorzio Alto Bussolengo Castelnuovo sarà fatta cumulativamente con quella del Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo come da Capo VI° per le quantità di acqua che dovranno essere usufruite a pelo libero e con le stesse modalità di consegna del superiore comma a).

c) La consegna al Consorzio Alto Bussolengo Castelnuovo, per le quantità d'acqua che dovessero essere sollevate dovrà essere fatta nelle località adatte stabilite dal relativo progetto irrigatorio sul canale Ala Bussolengo con bocche di consegna provviste di paratoie regolatrici in fregio al canale stesso immettenti nelle opere del Consorzio afferenti l'acqua agli impianti di sollevamento.

d) La consegna ai costituenti Consorzi Val d'Adige, Rivoli, Cavajon sarà fatta con le stesse modalità come ai precedenti commi, sia per il caso di consegna a pelo libero che per il caso di consegna per sollevamento.

e) La consegna al Consorzio di Irrigazione Sinistra Adige dovrà venire fatta mediante sifone di

consegna derivato dal Canale Ala Bussolengo e attraversante il fiume Adige provvisto degli appositi manufatti regolatori mentre il punto di consegna e misurazione viene stabilito al manufatto di arrivo e sbocco del sifone il quale appartiene alla proprietà generale dei partecipanti al Quama.

La consegna sarà fatta con la massima pressione tecnicamente ammissibile con il pelo del canale 4 Settembre al punto di consegna.

La energia eventualmente disponibile ed usufruibile a questa consegna spetterà ai proprietari del sifone.

CAPO 111°

Proprietà, servitù ed oneri delle opere principali di derivazione e consegna nonché diritti ed obblighi relativi.

1°) La Società Generale Acque Medio Adige avrà la proprietà esclusiva di tutte le opere non comprese nelle proprietà specificate (al Capo 11°) ed a sue spese costrutte. E' compresa in tale proprietà esclusiva la centrale di Bussolengo dall'inizio del bacino di carico all'inizio del canale adduttore da Bussolengo al Chievo e questo canale fino al partitore di Sommacampagna.

2°) Sono di proprietà esclusiva dei Consorzi tutte

le opere attinenti agli scopi di detti Enti e costrutte a loro spese e non facenti parte delle comproprietà specificate al Capo 11° .

3°) Sono e rimangono di proprietà e possesso ed esercizio esclusivo del Consorzio Irrigazione Agro Veronese le sue opere di derivazione e canalizzazione ed annesse che la Società Generale Acque Medio Adige e i Consorzi tutti interessati si obbligano di rispettare con osservanza di quanto è stabilito con il presente patto;
e a questo scopo :

A) Il Canale 4 Settembre da Ala a Bussolengo e da Bussolengo a Chievo dovrà essere costruito distinto e separato dal canale del Consorzio Irrigazione dell' Agro Veronese.

B) I manufatti di collegamento fra il canale del Consorzio di Irrigazione Agro Veronese ed il Canale 4 Settembre sia per l'applicazione degli obblighi assuntisi dalla S.G.A.M.A. e dagli altri comproprietari Capo 1° 4 b) d) sia per la utilizzazione invernale del Consorzio di Irrigazione S. Massimo Bussolengo Capo 1 3 b) saranno costrutti a cura e spese di questi Enti ciascuno per la propria parte e secondo le prescrizioni del Consorzio di Irrigazione Agro Veronese parte che per il Consorzio di Irriga-

zione S. Massimo Bussolengo è limitata alle opere di collegamento al partitore di Sommacampagna.

C) La utilizzazione delle opere del Consorzio Agro Veronese per la concessione invernale per forza motrice del Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo sarà fatta con la consegna da parte del Consorzio di Irrigazione Agro Veronese dell'acqua al Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo al partitore di Sommacampagna rimanendo l'esercizio anche invernale delle opere in possesso del Consorzio di Irrigazione Agro Veronese con lo intervento ad latere di un fiduciario responsabile per le manovre del Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo.

D) La utilizzazione delle opere del Consorzio Irrigazione Agro Veronese da parte del Consorzio di Irrigazione S. Massimo Bussolengo nel Canale di S. Giovanni per produzione di forza motrice estiva sarà fatta a tutta cura e spese del Consorzio di Irrigazione S. Massimo Bussolengo e le opere di utilizzazione resteranno di sua proprietà dall'inizio dei bacini di carico di ciascun impianto all'uscita dei bacini di scarico mentre tutti i tronchi di canale afferenti ed intermedi resteranno di proprietà del Consorzio Irrigazione Agro Veronese. Gli impianti dovranno essere provvisti di scarichi sincroni per mantene-

re invariata in qualunque evenienza la portata del canale di S. Giovanni.

4) Per la servitù continua e spese di esercizio e manutenzione relative delle opere di derivazione e conduzione delle acque del Consorzio di Irrigazione Agro Veronese a favore del Consorzio di Irrigazione S. Massimo Bussolengo per uso invernale per forza motrice Capo I 3 b) sarà corrisposta dal Consorzio di Irrigazione S. Massimo Bussolengo al Consorzio di Irrigazione Agro Veronese un canone annuo ragguagliato a L. 0.01 (un centesimo di lira) per Kwo. di energia elettrica generata e distribuita con l'acqua convogliata nel Canale del Consorzio Irrigazione Agro Veronese per questo scopo a principiarsi dall'anno in cui entrerà in funzione l'impianto del canale 4 Settembre ferma una corrispondenza minima annua globale, che sarà fissata d'accordo fra le parti in quanto la utilizzazione divenga definitiva.

CAPO 1V°

Esecuzione delle opere principali di derivazione di consegna. =

1°) Per quanto riguarda la esecuzione delle opere resta stabilito :

a) tutte le opere di derivazione: presa ad Ala canale adduttore da Ala a Bussolengo e da Bussolengo

al partitore di Sommacampagna per la portata complessiva di 135 mc. al 1", ed il Canale dal detto partitore alla Centrale del Chievo per la portata di 161 mc. al 1", nonchè le Centrali di Bussolengo e Chievo e tutti i manufatti annessi ed inerenti compresi i manufatti di consegna ed incluso il sifone per la consegna al Consorzio Irrigazione Sinistra Adige, saranno costrutti a cura della Società Generale Acque Medio Adige, e rispettivamente a spese comuni dei comproprietari e proprietari come dai Capi II° e III°.

b) Le opere di canalizzazione e distribuzione dell'acqua di irrigazione dei singoli Consorzi a partire dai rispettivi punti di consegna dell'acqua spettante a ciascuno dal Canale 4 Settembre saranno costruite a cura e spese dei singoli Consorzi aventi diritto.

2) Per la costruzione delle opere di cui al comma I° a), per quanto riguarda la presa ed il canale adduttore da Ala a Bussolengo di proprietà comune fra la Società Generale Acque Medio Adige ed i Consorzi tutti partecipanti, provvederanno alla spesa totale tutti i comproprietari in proporzione della loro comproprietà come da Capo II°) 3).

Per la costruzione della centrale di Bussolengo di proprietà esclusiva della Società Generale Acque Me-

dio Adige (Capo III°) provvederà totalmente alla spesa la Società Generale Acque Medio Adige.

Per la costruzione del canale da Bussolengo al partitore di Sommacampagna di proprietà esclusiva della Società Generale Acque Medio Adige provvederà alla spesa totale questo Ente.

Per la costruzione della centrale del Chievo e relativo canale adduttore a partire dal partitore di Sommacampagna di proprietà comune fra la Società Generale Acque Medio Adige e il Consorzio d'Irrigazione S. Massimo Bussolengo provvederanno alla spesa totale questi due Enti in proporzioni della loro comproprietà come da Capo II° 5).

3) La corresponsione da parte dei Consorzi alla esecutrice Società Generale Acque Medio Adige delle loro quote di compartecipazione delle spese di costruzione delle opere di cui al precedente articolo 2° sarà fatta con pagamenti e versamenti in contanti alla Società Generale Acque Medio Adige in base agli stati di avanzamento dei lavori di esse opere presentati al Consorzio Utenti Acque Medio Adige e da questo controllati entro 15 giorni dalla loro presentazione. I pagamenti dovranno seguire entro trenta giorni da quest'ultima data insieme al rimborso degli interessi di finanziamento per le somme che effettiva-

mente fossero anticipate nell'interesse delle opere dalla Società Generale Acque Medio Adige.

4) Il Consorzio Utenti Acque Medio Adige in base ai doveri e diritti stabiliti dal suo Statuto è investito del controllo tecnico, finanziario ed amministrativo, sui contratti e sulla costruzione delle opere e sui collaudi delle opere stesse di proprietà comune per tutti gli Enti consorziati ad esso partecipanti. Tale controllo sarà esercitato nella forma che sarà disposta dal Regolamento generale dei Consorzi Utenti Acque Medio Adige (Art.12 atto costitutivo). Il Consorzio S.Massimo Bussolengo ha diritti di controllo tecnico finanziario ed amministrativo sulla costruzione delle opere di proprietà esclusivamente comune fra esso e la Società Generale Acque Medio Adige. (Capo II° 4 e 5) nelle stesse forme stabilite per il Consorzio Utenti Acque Medio Adige.

CAPO V°

Esercizio delle opere principali di derivazione e consegna degli impianti annessi.

1) L'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria e relativi ripristini delle opere di derivazione e canalizzazione di cui al presente patto viene così regolato :

a) L'esercizio della presa e del canale da Ala a Bussolengo comprese le opere di consegna dell'acqua dal canale 4 Settembre ai singoli Consorzi incluso il sifone per la consegna dell'acqua al Consorzio Irrigazione Sinistra Adige, opere tutte in comproprietà fra la S.G.A.M.A. e i Consorzi di Irrigazione sarà delegato ad una Commissione scelta dal Consorzio Utenti Acque Medio Adige composta da un rappresentante per ciascuno degli interessati;

b) L'esercizio della Centrale generatrice di Bussolengo spetterà esclusivamente alla Sgama; L'esercizio della Centrale di Chievo è affidato completamente ed esclusivamente alla Sgama in quanto venga applicato il disposto dell'art.4 seguente.

c) L'esercizio delle opere di proprietà del Consorzio Irrigazione Agro Veronese spetterà esclusivamente al Consorzio stesso.

d) L'esercizio delle Centrali generatrici di S.Giovanni di proprietà del Consorzio di Irrigazione S.Massimo Bussolengo spetterà esclusivamente al Consorzio stesso.

e) L'esercizio delle opere di canalizzazione e distribuzione dell'acqua per irrigazione dei singoli Consorzi a partire dai punti di consegna dell'acqua dal Canale 4 Settembre spetterà esclusivamente ai

Consorzi stessi ciascuno per la rispettiva utenza o direttamente o a mezzo di delegati. (Capo VI°).

2) Le spese di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria e relativi ripristini di cui al precedente articolo primo saranno sopportate dagli aventi diritto di comproprietà e di proprietà rispettivamente. Per le opere in comproprietà, dette spese saranno suddivise e corrisposte proporzionalmente alle quote di rispettive comproprietà da ciascun Ente comproprietario delle opere a cui le spese si riferiscono particolarmente.

3) Tutte le spese di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per lo sfruttamento invernale che per quello estivo delle opere del Consorzio Alto Agro Veronese, saranno a carico di questo Consorzio, salvo la spesa relativa al fiduciario del Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo che rimane a carico di questo Consorzio (Capo III, 3 c).

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria della presa e del canale principale del Consorzio Irrigazione Agro Veronese fino al partitore di Sommacampagna e del canale di S. Giovanni il Consorzio Irrigazione Agro Veronese si riserva di sospenderne il funzionamento quando necessario preavvisandone il Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo senza che perciò as-

3

suma alcuna responsabilità od obbligazione verso il
Consorzio S. Massimo Bussolengo.

4) Le spese d'esercizio e manutenzione ordinaria
e straordinaria e ripristino delle Centrali genera-
trici di Bussolengo di proprietà esclusive della
Sgama spetterà esclusivamente alla Società Generale
Acque Medio Adige stessa.

Per la Centrale generatrice del Chievo-Parona di
proprietà comune fra la Società Generale Acque Medio
Adige e il Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolen-
go, si stabilisce quanto segue :

a) Il Consorzio di Irrigazione S. Massimo Busso-
lengo ritirerà dalle Centrali della Gama la energia
elettrica occorrentegli nella massima parte estiva e
in parte invernale. La consegna da parte di Gama sa-
rà fatta alla tensione di 10.000 - 13.000 Volts ed
anche a quelle altre tensioni che saranno adottate
dalle Centrali della Gama, e ciò a scelta del Consor-
zio S. Massimo Bussolengo, ed alla frequenza di 42
periodi.

b) E' riservata al Consorzio S. Massimo Bussolen-
go la fornitura della energia elettrica estiva ed
invernale per i Consorzi di Irrigazione di cui nel
presente patto, e cioè : Consorzio Irrigazione Agro
Veronese, Consorzio S. Massimo Bussolengo, Consorzio

Alto Bussolengo ecc, Consorzio Alto Valeggio, Consorzio Sinistra d'Adige, costituendi Consorzi Val d'Adige Rivoli Cavajon nonché per i costituendi Consorzi di Irrigazione con sollevamento dall'Adige sulla riva sinistra del Fiume estendentisi fino entro alla parte occidentale della Provincia di Vicenza fino alla concorrenza della quantità di energia di sua spettanza alla Centrale del Chievo.

Inoltre è riservata la precedenza anche per distribuzioni di energia elettrica per usi agricoli (aratura, sollevamenti ed altri bisogni di forza motrice per aziende agricole) nei comprensori dei Consorzi suddetti, sempre fino al limite suddetto.

c) I quantitativi di energia elettrica invernale ed estiva che la Cama, quale esercente della Centrale in comproprietà dovrà consegnare al Consorzio S. Massimo Bussolengo verranno determinati definitivamente non oltre il 31 Marzo 1931.

Detti quantitativi saranno riveduti di cinque in cinque anni su richiesta di una delle parti, altrimenti saranno tacitamente riconfermati.

d) Le spese di esercizio della Centrale in comproprietà saranno sopportate dalle due parti in proporzione dei rispettivi Kwo di energia effettivamente realizzata con l'acqua di sua spettanza. La So-

Società Gama dovrà rendere i conti di esercizio al Consorzio S. Massimo Bussolengo annualmente dovendo esso Consorzio controllarli e dare il suo benestare. Il Consorzio S. Massimo Bussolengo si riserva il diritto di fare alla Società Gama il pagamento della parte di spese di sua spettanza in natura con energia invernale sulla base del prezzo della energia stessa che verrà stabilito d'accordo fra le parti.

e) Il Consorzio S. Massimo Bussolengo avrà diritto di ritirare in sostituzione di parte o di tutta la sua energia invernale tanta energia estiva da 15 Aprile a 30 Settembre che la Gama gli dovrà consegnare permutandola con quella nella proporzione di due e venticinque ad uno (2,25 /1).

f) Gli interessi e gli ammortamenti del capitale impiegato dal Consorzio Irrigazione S. Massimo Bussolengo nella proprietà di cui si tratta restano sempre a diretto carico del Consorzio stesso come resta a carico esclusivo del Consorzio stesso il pagamento del canone in denaro al Consorzio Irrigazione Agro Veronese di cui al Capo III° N° 4 il quale perciò non influisce in alcun modo nel calcolo del coefficiente di permuta di cui sopra.

5) In periodo di costruzione del Canale 4 Settembre non appena siano pronti a funzionare gli impianti

ti di sollevamento del Consorzio di Irrigazione S. Massimo Bussolengo la Gama dovrà provvedere a consegnare durante il periodo irrigatorio al sito delle pompe la energia elettrica necessaria per l'esercizio degli impianti stessi.

Il prezzo di detta fornitura di energia al Kwo e il quantitativo di Kwo e la potenza e tensione nonché il punto di consegna verranno stabiliti di accordo con la Sgama e il Consorzio S. Massimo Bussolengo. In mancanza di accordo ciò verrà stabilito mediante arbitrato.

6) ~~Per~~ La fornitura temporanea di acqua per irrigazione agli impianti di sollevamento del Consorzio S. Massimo Bussolengo di cui al precedente articolo sarà fatta dal Consorzio Agro Veronese come da Capo I° art. 6.

Le modalità tecniche verranno stabilite fra i due Consorzi. Il compenso viene fissato in L. 40 (quaranta per litro) nel 1929 e L. 50 (cinquanta) per litro per il 1930 e seguenti, e il Consorzio S. Massimo Bussolengo pagherà al Consorzio di Irrigazione Agro Veronese in due rate uguali il 31 Luglio e il 31 Ottobre di ogni anno mediante delegazione sui contributi consorziali debitamente approvate dalla Autorità competente.

Per la consegna dell'acqua da parte del Consorzio di Irrigazione Agro Veronese al Consorzio di Irrigazione S. Massimo Bussolengo, il primo non assume nessuna maggiore responsabilità di quella che essa ha verso i propri consorziati.

7) Il Consorzio S. Massimo Bussolengo si riserva la sorveglianza dell'esercizio della Centrale del Chievo di cui è comproprietario con la Soc. Gama a mezzo di un delegato di sua fiducia.

CAPO VI°

Comproprietà, esecuzione ed esercizio delle opere comuni secondarie afferenti ai Consorzi per la conduzione dell'acqua dopo la consegna dell'acqua stessa dal Canale adduttore 4 Settembre.

==

1°) Ogni Consorzio d'Irrigazione in generale (Capo III° - 2) eseguirà e sarà proprietario delle opere inerenti al proprio comprensorio e funzionamento a partire dalla bocca di consegna dell'acqua di propria spettanza sul canale adduttore 4 Settembre.

A QUESTA MASSIMA FARANNO ECCEZIONE QUELLE OPERE che per ragioni topografiche, tecniche ed economiche possono con reciproco vantaggio essere fatte ed usate in Comune per canalizzare e suddividere l'acqua anche con un unico canale ai singoli interessati, fi-

no ai punti ai quali si separa e si distingue l'acqua, l'esercizio ed il comprensorio di ciascuno; a tal fine :

a) Il Consorzio di Irrigazione S. Massimo Lugagnano di Sona - Sommacampagna - Bussolengo;

b) Il Consorzio Bussolengo - Alto Castelnuovo - Lago di Garda;

c) Il Consorzio Alto Valeggio
convengono di attuare in comproprietà le opere afferenti a partire dalla consegna comune sul Canale 4 Settembre, fino ai rispettivi luoghi altimetricamente e topograficamente più adatti per la diramazione dell' acqua nei singoli comprensori e con le seguenti modalità:

2°) Lo studio esecutivo e la Direzione tecnica della opera saranno affidati all' Ufficio Tecnico del Consorzio S. Massimo Bussolengo dalla presa del Canale 4 Settembre al punto di consegna dell'acqua al Consorzio Alto Valeggio.

3°) L'acqua da derivare dal Canale 4 Settembre verrà consegnata :

a) Al Consorzio Alto Valeggio in località Caselle di Valeggio da precisarsi insieme con la quota d'arrivo con verbale dopo compilato il progetto esecutivo all'uscita a valle del sifone che si deve costrui

re a questo scopo;

b) Al Consorzio Bussolengo Alto=Castelnuovo ecc. lungo il percorso del Canale e sui Canali di diramazione a seconda del fabbisogno dei terreni e dei consorziati;

c) Al Consorzio S. Massimo Bussolengo come in b); =

4°) Il sistema di misurazione dell'acqua verrà concordato fra i tre Consorzi ed in caso di divergenza verrà stabilito dall'Ingegnere Capo del Genio Civile.

5°) La spesa per lo studio e la costruzione del Canale e diramazioni fino alla consegna dell'acqua a ciascun Consorzio sarà ripartita fra i tre Consorzi distinta per ciascun tronco del Canale in questione in ragione della quantità d'acqua che ciascun tronco del Canale convoglia per ciascun dei tre Consorzi, intendendosi compresa nella spesa per la costruzione del Canale, anche quella per la costruzione delle opere inerenti e dello studio del progetto. Il sifone per l'attraversamento della Valle del Tione all'estremo Sud del perimetro del Consorzio Bussolengo Alto Castelnuovo ecc, sifone che salvo imprevisti dovrà servire al solo Consorzio Alto Valeggio, sarà esclusivamente a carico di quest'ultimo.

Qualora esso sifone dovesse servire a convogliare

re l'acqua anche per il Consorzio Bussolengo Alto - Castelnuovo la spesa sarà divisa fra i Consorzi Utenti in proporzione della quantità d'acqua da ciascun utilizzata.

6) Nella eventualità che fra i tre Consorzi suddetti venga provveduto al sollevamento provvisorio dell'acqua del Canale principale del Consorzio dell'Alto Agro Veronese, in attesa di avere l'acqua a pelo libero dal Canale 4 Settembre (Capo V°- 5), la spesa per lo studio e la costruzione della Centrale di sollevamento (macchinario, sua installazione, fabbricati di ricovero ed opere accessorie) sarà a carico dei tre Consorzi in proporzione della quantità d'acqua a ciascun d'essi assegnata nel disciplinare di concessione.

7) Le spese per l'esercizio della Centrale di sollevamento nel periodo provvisorio (spese per energia, manutenzione e conduzione dei macchinari, dei relativi fabbricati e spese d'amministrazione) e le spese di manutenzione del Canale, saranno ripartite fra i tre Consorzi in ragione della quantità d'acqua a ciascuno assegnata nel disciplinare di concessione, e nella stessa proporzione cioè come è stata divisa la spesa per lo studio e la costruzione delle opere.

8) Alla manutenzione ed all'esercizio delle opere

suddette è delegato il Consorzio S. Massimi Bussolan-
go il quale renderà conto agli interessati per la ri-
partizione delle spese.

CAPO VII°

Disposizioni complementari.

1) Tutte le clausole delle precedenti convenzio-
ni stipulate fra gli Enti interessati, che fossero
in contraddizione con quelle del presente patto resta-
no abolite.

2) In caso che la Società Generale Acque Medio
Adige o chi per essa e successori avessero a cessare
per qualsiasi motivo, l'esercizio delle opere del Ca-
nale 4 Settembre per ciò che ha riguardo alla presen-
te convenzione, compreso anche l'esercizio idroelet-
trico, i Consorzi di irrigazione che derivano acqua
dal Canale 4 Settembre hanno diritto di prelazione
su chiunque altro per esercitare le opere stesse.

La presente convenzione in tre originali
di cui uno per l'Ufficio Registro ed uno per
l'Ufficio del Genio Civile di Verona, dopo
esser stata letta ad alta voce viene firmata
dalle parti contraenti oggi, dieci del mese
di febbraio dell'anno millesimo centesimo ven-
tesimo, ultimo dell'era fascista.

1° gen. Andrea Graziani presidente Consorzio
Irrigazione Acquedotto di Arona

1° gen. Andrea Graziani presidente del Consorzio irriguo
L. Massimo Bussoleugo

1° gen. Andrea Graziani presidente del Consorzio irriguo
Bussoleugo Alto - Castelmuro - Lago di Garda -

Questa firma è ripetuta una sola volta sulle singole
pagine (fogli) della presente conversione ed è unpe
ghativa per le consocietà ne rappresentate.

1° Gen. Andrea Graziani

1° Carlo Turchi Commissario Prefettizio Consorzio Ir-
rigazione sinistra d'Arona

1° Bertolini Cristoforo Vice Presidente Alto Teggio

1° Gioacchino Antonino Presidente del Consorzio Co-
roni e Archetti

1° S. De Stefani Consigliere Delegato Società Generale
Acquedotto di Arona

1° Claudio Colliani Presidente del Consorzio Irriga-
zione Agro Verone

Registrato in Verona atti 22 feb. 1929/m

al n° 12252 vol 266 mod 2

esatte lire quindici e 10/100

Il Procuratore
1° Cavallari



6 maggio 22. Conferenza
con G. Trucchi

Scritto a
Alberto

Ill.mo Signor

cav. avv. Ivanoè Bonomi

Piazza Libertà 4



ROMA

Mantova,

11 Maggio 1932
L

Caro Bonomi,

ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio
delle notizie e della sollecitudine -
che più onestamente ti ha messo
posto la memoria tecnica con la cui
osservazioni per la stesca del memoriale
da presentarsi al Ministero, onde radicare
la pratica. —
Ti allego una copia degli appunti.

nostri i quali da te dimmi:
Affettuosi saluti a te e Sofia,

Amberley

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FRA I CONSORZI
DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE

ROMA
VIA MONTECATINI, 17
TEL. 62.817-61.249

IL DIRETTORE GENERALE

G. Zucchi

Con comm.

Suoi chiedo

l'imp. del ritardo

all'imp.

La nota è stata

inviata all'avv. Santovito

il 6 luglio 1922

Mantova, 1.7.1932 V

Carissimo Franco,
hai ricevuto il memoriale del
Comitato Alta Valpurga?
Mi si chiede che cosa c'è di nuovo
e che cosa ne pensi?
Nella metà di luglio viene il conte
Sarnola - Ricordo di allora però scrivimi
presti cosa a nostra tranquillità.
Noi tutti bene. Lucia è a

Avanziamo i bambini a Pisa =
Io non mi muovo fino ai primi
di Agosto, tornando allora per
una ventina di giorni a Port.
Affidarsi tutti a te e Sofia.

Amberley

AVV. COMM. UMBERTO MANTOVANI

VIA G. CHIASSI, 61 - TELEFONO 10-77

MANTOVA

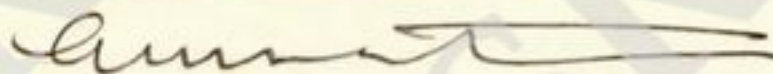
Mantova, 11/7/1932 X

Carissimo Ivanoe

ho ricevuto il nuovo promemoria per l'Alto Valeggio e l'ho passato al cliente . Io ritengo che il Consorzio non vorrà assolutamente firmare la nuova convenzione . Allora è necessario che tu mi chiarisca gli effetti e i pericoli di tale rifiuto e a quale via intendi alludere con la tua del 6 corr/, cui possa farsi ricorso, nella ipotesi che il Consorzio voglia tener duro.

Siccome, come ti scrissi, il Presidente verrà per la metà del corr; mese ti prego di rispondermi sollecitamente .

Affettuosi saluti



Mantova, 12 agosto 1932 X

Carissimo

Compiego alla presente il decreto riguardante il
C.U.A.M.A. e indirettamente il Consorzio Maleggio .

Il Cliente mi chiede di riferirgli sulle conseguenze
possibili per il Consorzio e sulle direttive consigliabili per
la tutela dei suoi interessi .

Data la materia, tutta speciale, nella quale Tu sei
particolarmente versato, Ti prego di scrivermi al più presto
in argomento.

Dopo la gita di Monte Nero e Gorizia, durata tre o
quattro giorni, mi assento per una settimana recandomi a Pocol
(Villa Argentina).

Fatti vivo o scrivendomi direttamente la , oppure
anche indirizzando allo studio.

Affettuosi saluti e Te e Sofia .



R. DECRETO LEGGE I giugno 1933, n.670 -

Provvedimenti per la Sistemazione del Consorzio Utenti

Acque Medio Adige (C.U.A.M.A.)

=====

Vittorio Emanuele II° per grazia di Dio e volontà
della Nazione RE d'ITALIA =====

Visto il R.Decreto 5 settembre 1929, n.7253 ed allegato disciplinare 25 giugno 1929, rep; n.1477 con cui è stata concessa al Consorzio Utenti Acque Medio Adige (Cuama) una grande derivazione di acqua dal Fiume Adige in Provincia di Trento a scopo irriguo e di forza motrice, mediante la costruzione del grande canale denominato "Quattro Settembre" contemplato nella istanza dell'Ing. Ferdinando Biffis;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla conseguenze della sopravvenuta interruzione delle previste opere di derivazione e di utilizzazione, tutelando gli interessi pubblici che vi sono connessi ;

Considerato che la Società Idroelettrica Veneta ,facente parte del Gruppo Società Adriatica di Elettricità, si è impegnata di provvedere, in un congruo termine, al completamento delle opere di derivazione di cui al R.Decreto suddetto, e a fornire, nel frattempo, a condizione di favore ai Consorzi irrigui facenti parte

del C.U.A.M.A. l'energia elettrica occorrente per l'esercizio della irrigazione, ampliando a sue spese, col beneficio dei sussidi di legge, gli impianti di sollevamento esistenti ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Visto il R.Decreto Legge 9 ottobre 1919 n.2161 convertito nella Legge 18 dicembre 1927 n.2595, ed il regolamento approvato con R.Decreto 14 agosto 1920, n.1285;

Vista la Legge 31 gennaio 1926, n.100;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo :

ART. I.

Le concessioni per produzione di energia elettrica accordate con decreto Reale 5 settembre 1929 n.7253 sono revocate ed accordate, per la durata di anni sessanta consecutivi e continui decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto, alla Società Idroelettrica Veneta per sè o per Società da costituirsi, che sia ben accetta alla Amministrazione ed offra congrua garanzia per l'adempimento degli impegni di cui al presente decreto .

Le concessioni ad uso irriguo, assentite al Consorzio Utenti Acque Medio Adige (CUAMA) col R.Decreto 5 sett/

1929 n.7253, s'intendono partitamente attribuite ai consorzi irrigui partecipanti al C.U.A.M.A. medesimo .

ART. 2.

La Società concessionaria è obbligata ad ampliare , entro il mese di maggio 1934, gli esistenti impianti di sollevamento d'acqua ed a fornire, gratuitamente, l'energia occorrente in modo che il consorzio sinistra d'Adige, il Consorzio S.Massimo Bussolengo/ alto Castelnuovo possano disporre rispettivamente, di complessivi moduli 42,46 e 10 giusta concessioni in atto e suppletive che saranno loro accordate, alle quote che saranno determinate nel provvedimento di cui al successivo art/ 8, e comunque non superiori a quelle alle quali sarebbe stata consegnata a pelo libero l'acqua del Canale Quattro Settembre .

Tutte le opere ed i macchinari che la Società concessionaria deve costruire ed impiantare, ad integrazione delle opere e degli impianti esistenti ,eccezion fatta per le cabine e linee elettriche, rimarranno di esclusiva proprietà dei consorzi di sinistra d'Adige ,S.Massimo Bussolengo e Bussolengo Alto Castelnuovo e la Società concessionaria sarà compensata, nelle spese, col corrispettivo invariabile a forfait di L.0,01 per kw per tutta l'energia consegnata .

ART. 3.

La Società concessionaria è pure obbligata a fornire al Consorzio irriguo S.Massimo Bussolengo, per sè e per gli altri su indicati consorzi, sino a tre milioni di kw ora annui al solo scopo di sollevamento d'acqua ad uso irriguo .

Tale energia sarà pagata al prezzo di centesimi tre al kw ora sino a quando non sarà compiuta l'opera contemplata nel R.Decreto di concessione 5 settembre 1929, n.7253, e successivamente in relazione al prezzo di costo dell'opera stessa, valutata insindacabilmente dal Ministro per i lavori pubblici ,sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici .

Detta energia sarà consegnata nelle stesse località ove si trovano gli attuali impianti di sollevamento .

ART/ 4.

La Società concessionaria è tenuta ad iniziare la ripresa delle opere previste nel citato R.decreto 5 sett/ 1929,n.7253, non oltre al I gennaio 1938 e ad ultimare i lavori non oltre il 31 dicembre 1942 .

Nel termine di tre mesi dal giorno della ripresa dei lavori ,che sarà fatto constare con apposito verbale dall'Ufficio del genio civile di Verona, la società concessionaria corrisponderà la somma che sarà stabilita nel provvedimento di cui al successivo art.8, quale integrazione delle prestazioni a cui la Società stessa

è tenuta, in ottemperanza alle disposizioni degli art/ precedenti per far fronte alla liquidazione delle passività a termini dell'art/II. Tale somma sarà corrisposta, in quanto di ragione, ai creditori della Società Generale Acque Medio Adige (S.G.A.M.A.) detentori di buoni di ricupero .

ART. 5.

Costruito il Canale Quattro Settembre , la Società concessionaria dovrà consegnare gratuitamente nel periodo irriguo ai consorzi che alla data del presente decreto fanno parte del C.U.A.M.A. e nelle località determinate dal provvedimento di cui all'art.8, moduli 180 d'acqua rimanendo a carico dei consorzi il pagamento dei canoni dovuti allo Stato .

Qualora lo sviluppo delle irrigazioni richiedesse una maggiore quantità di acqua sino al massimo di ulteriori moduli 70, i futuri concessionari dovranno concorrere nella spesa, secondo le norme da stabilirsi a termini dell'art.8 .

ART/ 6.

Sinchè non sia costruito il Canale Quattro Settembre i consorzi di cui all'art.2, potranno utilizzare, a scopo irriguo, le acque dell'Adige mediante sollevamento per moduli 31 sino a complessivi moduli 98, ivi compresi i moduli 32 di spettanza del Consorzio Irriguo.

Sinistra Adige (C.I.S.A.) =

ART. 7.

Se la Società concessionaria non ultimerà, entro il 31 dicembre 1942, i lavori e si porrà in condizione di essere dichiarata decaduta, nonchè in caso di rinuncia sarà tenuta a fornire, sino al 31 dicembre 1950, ai suindicati consorzi irrigui, l'energia occorrente come indicato nel precedente art. 2, per il corrispettivo di L.0,01 al kw ora .

Successivamente e non oltre il 31 dicembre 1993, la fornitura dell'energia verrà fatta al prezzo che sarà equamente ed insindacabilmente stabilito dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste .

ART/ 8.

L'attuale disciplinare 27 giugno 1929 repertorio n. 1477, sarà sostituito da un provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, conformemente alle norme del presente decreto, regolerà l'utilizzazione dell'acqua, sia nei rapporti fra lo Stato e gli utenti che nei rapporti degli utenti fra loro . Con tale provvedimento potranno pure essere modificati i rapporti fra il Consorzio di S. Massimo Bussolengo e il Consorzio Alto Agro Veronese

in quanto occorre per il convogliamento delle acque di spettanza del consorzio di S. Massimo Bussolengo .

Nel provvedimento ministeriale che disciplinerà la derivazione, sarà tenuto conto delle clausole delle convenzioni 10 febbraio 1929, registrate a Verona il 22 stesso mese, coi nn/I22252-bis e I2253-bis, in quanto, a giudizio della pubblica amministrazione, ciò sia richiesto dalla nuova situazione .

ART. 9.

La sovvenzione da corrispondersi a termine del R. Decreto Legge 21 marzo 1929, n.591 per l'energia elettrica producibile ,sarà, per la quota afferente alle opere sin qui compiute, accertata nelle forme di legge dall'Ufficio del genio civile di Verona ,liquidata integralmente e versata all'Associazione Nazionale dei consorzi di Bonifica ,in 15 annualità posticipate, decorrenti dalla data del presente decreto, perche se ne serva ai fini della liquidazione di cui all'art/II.

Per le quote relative al completamento delle opere, la sovvenzione stessa sarà corrisposta alla società concessionaria in 15 annualità a decorrere dalla data di ultimazione delle opere dopo il collaudo.

ART. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare , a totale liberazione di ogni suo con-

tributo nella spesa delle opere eseguite e da eseguire per la costruzione del canale Quattro Settembre, la somma di L.7.439.388.= corrispondente agli otto decimi del concorso dello Stato del 45 per cento sulla spesa di L.20.664.469,40 riconosciuta sussidiabile per le opere sin qui eseguite, in base agli accertamenti compiuti dall'Ufficio del genio civile di Verona .

Detta somma sarà pagata all'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica affinché se ne serva ai fini della liquidazione di cui all'art.II.

Il concorso previsto dal R.decreto 13 agosto 1926 n.1907 nella spesa di completamento delle opere si sollevamento di cui all'art/2, sarà corrisposto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla società concessionaria nelle forme previste dal R.Decreto suddetto e non potrà comunque superare l'importo dei residuali due decimi del concorso statale di cui al primo comma del presente articolo .

ART. II.

L'associazione nazionale dei consorzi di bonifica è autorizzata (adottando tutti i provvedimenti all'uopo occorrenti) a liquidare le passività della SGAMA con le attività di essa e con le somme disponibili per effetto dei contributi degli enti irrigui consorziati del C.U. A.MA. e dei contributi del Ministero dei lavori pubbli-

ci e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
che verranno versati alla stessa Associazione, a ter-
mini del primo comma e dei precedenti articoli 9 e 10.

Effettuata la liquidazione si intenderà tacitata qual-
siasi ragione di credito relativa alla progettazione
e direzione delle opere contemplate nel R.Decreto di
concessione 5 settembre 1929 n.7253; nonchè alla costru-
zione delle opere sin qui eseguite e s'intenderà pure
cessata l'appartenenza della Società Generale Acque
Medio Adige (S.G.A.M.A.) al C.U.A.M.A.

La detta associazione procederà per conto del CUAMA
al pagamento, nei modi di legge, delle indennità di
espropriazione e di occupazione dei terreni occorsi per
la costruzione delle opere sin qui eseguite . Essa ha
però facoltà di versare le indennità offerte e non ac-
cettate alla Cassa dei depositi e prestiti che le ~~ne~~
terraà a disposizione delle autorità competenti a ordi-
narne lo svincolo o il pagamento diretto .

La proprietà o il possesso dei terreni espropriati sa-
rà intestata alla Società titolare del diritto di deri-
vazione d'acqua secondo le prescrizioni del presente de-
creto, intendendosi, in quanto occorra, modificati i
contratti o provvedimenti prefetizzi di espropriazione
che si trovassero già stipulati od emessi in confronto
del C.U.A.M.A.

La Società anzidetta è tenuta a corrispondere le maggiori eventuali somme occorrenti al pagamento delle indennità, salvo conguaglio con la somma che verrà ad essa addebitata nel provvedimento di cui all'art.8.

Con la attribuzione ~~attribuzione~~ della proprietà dei terreni alla Società titolare della derivazione d'acqua s'intende riconosciuta altresì la proprietà delle opere, salva la successiva devoluzione allo Stato della stessa ai sensi delle norme vigenti .

ART. 12.

E' applicabile il diritto fisso di registro di L.15 per i soli atti di concessione in esecuzione del presente decreto .

ART. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in Legge .

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge .

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia ,mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .

Dato a Roma, addì 1 giugno 1933 - anno XI°.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Di Crollalanza - Acerbo - Jung .

Visto , il Guardasigilli: De Francischi .

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 giugno 1933-
Anno XI - Atti del Governo, registro 333, foglio 110.

Mancini - .

=====

SI PREMETTE IN FATTO

I) Con decreto reale 5 settembre 1929 venne concessa al Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C.U.A.M.A.) una grande derivazione d'acqua dal fiume Adige in provincia di Verona a scopo irriguo e di produzione di forza motrice .

Avvocato Comm.^{re}

UMBERTO MANTOVANI

Via Chiassi, 61. MANTOVA

Detto Consorzio è costituito dalla " Società Generale Acque Medio Adige " (G.A.M.A.) e dai Consorzi irrigui di " San Massimo Bussolengo ", " Sinistra Adige ", " Alto Bussolengo Castelnuovo ", e " ALTO VALEGGIO ", giusta atto Zanchi 13/6-1928 n.3226 modificato con atto Castagna 13/II/1928 n.9661 .

Gli obblighi e le condizioni alle quali è vincolata la concessione di che al citato decreto furono tassativamente determinati da disciplinare 27 giugno 1929 del Genio Civile di Verona e da una convenzione 10/ febbraio 1929 intervenuta fra i componenti del C.U.A.M.A. a regolamento dei loro rapporti .

In altre parole sia il disciplinare 27 giugno 1929 sia la convenzione 10 febbraio 1929, costituiscono altrettanti elementi sostanziali e inscindibili del R.Decreto di concessione 5 settembre 1929 .

2) L'Art.II del disciplinare 27/6/1929, il quale regola " i termini per la presentazione del proget_

to esecutivo, inizio e ULTIMAZIONE dei lavori e delle espropriazioni " nei confronti del C.N.A.M.A. così, fra l'altro, statuisce:

" il CUAMA è stato autorizzato in via provvisoria a iniziare i lavori in data 27 marzo 1929"

" in ogni caso E SOTTO PENA DI DECADENZA il concessionario dovrà :

a) omissis

b) omissis

c) Condurre a termine le espropriazioni e i lavori entro quattro anni dalla data di cui alla lettera b) (21 aprile 1932) .

" L'eventuale ~~prote~~^{ga} di alcuno dei termini come sopra prefissi non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 14 del presente disciplinare e cioè dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori ."

L'Art. I Cap. 4 della convenzione 10 febbraio 1929 statuisce a sua volta che LA ESECUZIONE DELLE OPERE PRINCIPALI DI DERIVAZIONE E' AFFIDATA ALLA SOCIETA' GENERALE ACQUE MEDIO ADIGE , LA QUALE ACCETTO' IL MANDATO .

3) Ora viene che la G.A.M.A. non ha eseguito nel ter

_ mine come sopra stabilito e ricordato le opere affidatele,
nè potrà da oggi all'aprile p.v. provvedere all'adem-
pimento di tale suo obbligo e ciò per ragioni di ordi-
ne economico finanziario particolari della stessa .

Conseguentemente in seguito ad azione svolta da ta-
luni interessati presso i Ministeri competenti è in
elaborazione la pubblicazione di un ulteriore Decreto
Reale del seguente tenore :

" Visto il Decreto Reale 5 settembre 1929 col quale
" è stata concessa al Consorzio Utenti Acque Medio Adi-
" ge (C.U.A.M.A.) una grande derivazione di acqua dal
" fiume Adige in provincia di Verona a scopo irriguo
" e di produzione di forza motrice ;
" Considerato che particolari contingenze di caratte-
" re economico non consentono per ora la prosecuzione
" dei lavori contemplati nella concessione suddetta;
" Considerato che perciò è necessario stabilire nuovi
" termini per la esecuzione delle opere mentre nel frat-
" tempo potrà essere economicamente provveduto ad una
" parte della irrigazione mediante sollevamento dell'
" acqua dall'Adige da effettuarsi con la fornitura di
" energia ai prezzi di favore convenuti con la Società
" Adriatica di Elettricità ;
" Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere
" in tal senso per assicurare la prosecuzione ed il com-

" pletamento dell'opera che risponde tuttora ad esi_
" genze di interesse pubblico, perchè connessa con
" opere irrigue di prevalente necessità per la trasfor_
" mazione agraria di un vasto territorio .

" Udito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del
" Ministero dei LL.PP. di concerto con quello per la
" Agricoltura e le Foreste e le Finanze ;

" Abbiamo decretato e decretiamo :

" Art/I) La concessione di derivazione di ~~acqua~~ del
" Medio Adige concessa con decreto Reale 5 settembre
" 1929 Al Consorzio Utenti Acque Medio Adige conserve_
" rà la durata di anni 60 per l'utilizzazione a scopo
" industriale e di anni 70 per quella irrigua , succes_
" sivi e continui a decorrere dalla data della ripre_
" sa dei lavori e, in ogni caso, non oltre il 31 di_
" cembre 1942 .

" L'utilizzazione dei lavori viene prorogata al 31 di_
" cembre 1950 a tutti gli effetti , compreso il diritt_
" to alla sovvenzione contemplata dal Decreto Reale
" 21 marzo 1929 n.591 .

" Articolo II° : Sinchè non sia costruito il Canale
" 4 Settembre contemplato nel disciplinare 27 giugno
" 1929 sopra indicato, il Consorzio Utenti Acque Me_
" dio Adige potrà utilizzare dall'Adige , mediante
" sollevamento, 9.800 litri al minuto secondo per prov_

" vedere ad una parte della irrigazione contemplata nel
" R.D. 5 settembre 1929 .
" Articolo III° : In relazione alle disposizioni dei
" precedenti articoli sarà provveduto alla modifica :
" a) del disciplinare 27 giugno 1929 contenente gli
" obblighi e le condizioni cui è stata subordinata la
" concessione accordata col R. decreto 5 settembre 1929 .
" b) della convenzione 10 febbraio 1929, citata nel
" le premesse del Decreto stesso, e che regola i rap-
" porti tra gli Enti Consorziati .
" Articolo IV° : La sovvenzione idroelettrica, di cui
" al R.D. 21 marzo 1929 n. 591, spettante al Consorzio
" Utenti Acque Medio Adige per la parte afferente alle
" opere sin qui compiute ed accertata nelle forme di
" legge dall'Ufficio del Genio Civile sarà liquidata
" e corrisposta al Consorzio stesso in 15 annualità
" posticipate a decorrere dalla data del presente Decreto ."

4) Indipendentemente dall'effettiva emanazione di
un nuovo Decreto Reale, il Consorzio "Alto Valeggio"
viene gravemente leso dalla situazione creatasi per
fatto dell'inadempienza della G.A.M.A. all'obbligo
della esecuzione dei lavori assuntisi con la conven-
zione 10 febbraio 1929 . Inoltre gli altri Consorzia-
ti del "C.U.A.M.A." ed esso medesimo, in ottemperanza

all'art.3 lettera B) dell'emanando decreto intenderebbe_
to modificare codesta convenzione e pare anzi l'abbia_
no già modificata senza l'approvazione nè l'adesione
del Consorzio "Alto Valeggio". Verrebbero pertan_
to riservati a codesto Consorzio fra gli altri i se_
guenti danni :

1) Maggiori oneri - 2) L'impossibilità di irrigare i
terreni del proprio comprensorio sino al termine ef_
fettivo dei lavori e cioè all'incirca anche sino al
1950, anzichè nel 1933. -3) L'impossibilità di usu_
fruire dei benefici temporanei concessi dalla Società
Adriatica agli altri Consorziati, che nel frattempo
possono irrigare i propri terreni per sollevamento
d'acqua, mentre l'Alto Valeggio potrebbe irrigare
solo a pelo libero e quindi dopo l'ultimazione dei
lavori .- 4) Il pagamento di interessi sulle somme
fin qui sborsate in relazione ai propri obblighi per
le opere parzialmente eseguite dalla "GAMA" ed ora
da questa sospese .

L'Alto Valeggio sta tentando, mediante trattative,
di sistemare transattivamente le insorte controversie;
ma, ad ogni buon fine e per rendersi esatto conto
della propria situazione giuridica presente e futura

C h i e d e

1) La Convenzione 10 febbraio 1929, nella quale sono

regolati i rapporti fra gli interessati alla utilizzazione delle acque dell'Adige può essere legalmente modificata in armonia all'art.3 lett/B) dell'emanando Decreto Reale, sostitutivo di quello 5 settembre 1929, per fatto del "CUAMA" o di altro dei suoi consociati, senza il consenso dell'Alto Valeggio che ebbe a stipularla intervenendovi anche in proprio, oltrechè come consorziato del "CUAMA" ?

- 2) Tanto nel caso di risposta affermativa che negativa al precedente quesito l'ALTO VALEGGIO, adempiente per quanto lo riguarda agli obblighi della convenzione 10/febbraio 1929, ha titolo per esperire un'azione di danni nei confronti della "GAMA", inadempiente all'obbligo assunto della esecuzione dei lavori inerenti alla concessione di che il R. Decreto 5 settembre 1929; e detta eventuale azione dovrebbe proporsi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria o quale altra autorità competente ?
- 3) Una eventuale modificazione della convenzione 10 febbraio 1929 contro il consenso del Consorzio ALTO VALEGGIO e in pregiudizio di questo, può dar diritto e in quale sede di esperire una azione di risarcimento danni nei confronti di tutte le parti che vi si prestassero, indipendentemente od anche simultaneamente ad una eventuale azione di danni nei confronti della "GAMA" di che al

secondo quesito ?

4) Quali atti in sede giudiziale o stragiudiziale
sono consigliabili all'ALTO VALEGGIO a cautela delle
proprie ragioni e dei propri diritti ?

Autantwer.

Mantova,

25. 8. 1932 X

Carissima Sofia -

ho chiesto al Padista-quanto Le interessa
ed effettivamente il nostro esiste come
da bando che Le invio a parte?

Io sono a Mantova dove fa un caldo in-
demoniato - Si stava molto meglio a
Pesch, dove mi spiace che tu Lei tu
lo hai ~~trattenuto~~ venuto, sebbene vi avessi
esplicitamente invitato quando ci
incontrammo a Volta - Lei non
aveva ragione d'essere il timore di
darsi disturbo da Lei accumulato a
Lucia - il che non è mai avvenuto
come crediamo non potrebbe avvenire
mai -

Se Lei ha bisogno di venire a Mantova
me ne avverte. Posso ospitarvi e
l'automobile è a vostra disposizione
tanto per l'andata quanto per

il ritorno =

l'altra parte - io ho bisogno di conferire
con lo zio per il matrimonio Aldo Valerio.

Potrebbe telefonarmi per gli accordi =

Aggiungi saluti a Lili e alla.

tuo Francesco —

Giuseppe

Mantova, 14 giugno 1932 X

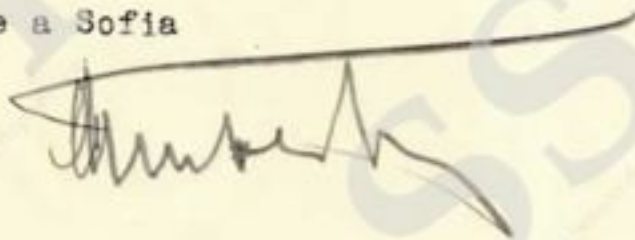
Carissimo Ivanoe

Ti mando le controdeduzioni del Consorzio Alto
Valeggio al breve memoriale del Ministero consegnato al Comm.
Petrocchi .

Da dette controdeduzioni chiaramente si evince che la nuova conven-
zione muta la situazione di fatto e di diritto dell'Alto Valeggio nei
rapporti del Cuama e degli altri Consorzi . Quanto meno appare eviden-
te che se l'Alto Valeggio dovesse aderire sic et simpliciter alla
nuova convenzione gioverebbe agli altri interessati, ma nessun van-
taggio avrebbe per sè, compirebbe, in altri termini, un atto gratuito
perchè senza corrispettivo di sorta, il che, ai tempi che corrono è
puerile pretendere .

Ora decidi Tu il da fare .

Affettuosissimi saluti anche a Sofia



*Tramesso il memoriale
al com. Petrocchi*

APPUNTO PER S.E. BONOMI RELATIVAMENTE ALLE CONTRODEDUZIONI
DEL CONSORZIO ALTO VALEGGIO

=====

1) Per l'aumento della quota a carico dei consorzi (da 25 a 35) per la costruzione del canale 4 settembre non viene stipulata alcuna ¹³⁵ convenzione variante.

Sembra quindi infondata qualsiasi preoccupazione.

2) Non si può parlare di benefici offerti dall'Adriatica ai consorzi che hanno possibilità di irrigare con mezzi di fortuna quali sono gli impianti di sollevamento, bensì di adesione dell'Adriatica alla proposta di sistemazione delle complesse questioni collegate con la costruzione del Canale Biffis.

Ovvie considerazioni sconsigliano dal scendere a particolari sull'argomento e pertanto basterà osservare che in realtà i consorzi non traggono alcun beneficio dalle concessioni dell'Adriatica all'infuori di quello di mantenere efficiente la irrigazione praticata negli anni decorsi.

Tale rilievo risponde, anche, ai punti 3 e 4 nei quali si parte sempre dal presupposto di vantaggi conseguiti dalle altre parti associate, vantaggi che il consorzio Alto Valeggio identifica :

a) per gli altri consorzi in una maggiore dotazione di acqua e nella riduzione del canone attuale, ciò che non è esatto in quanto tali consorzi se hanno il vantaggio di una maggiore dotazione di acqua sono impegnati, quale contropartita, a versare lire 6.250.000;

b) per la Sgama nella sistemazione della sua precaria situazione economica, il che è esatto ~~ma~~ ha in contropartita la sistemazione degli enti creditori delle cui sorti lo stato non poteva non preoccuparsi.

Il Consorzio Alto Valeggio dimentica di fare cenno al vantaggio proprio che consiste nel vedere assicurata - sia pure con dilazione - la esecuzione di un'opera che altrimenti sarebbe fallita.



82/1000
a Valente PVT
6
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI FATTE DAL MINISTE-
RO AGLI APPUNTI CONSEGNATI A S.E. BONOMI.-

I°) E' esatto che l'aumento nella quota a carico dei
Consorzi per la costruzione del Canale BIFFIS ha ca-
rattere figurativo, se la dichiarazione rilasciata
dalla Sgama ha valore reale e per i successori della
Sgama stessa e contro terzi.-

Oltre la dichiarazione suddetta da chi si è garanti-
to nel futuro il carattere figurativo della conven-
zione variante che si dovrebbe firmare?

II°) E' vero che il Consorzio Alto Valtellina non può
fruire dei benefici concessi dall'Adriatica e che
nessun beneficio potrà avere il Consorzio stesso fi-
no a quando il Canale 4 SETTEMBRE sarà ultimato.-

Ciò perchè manca il canale adduttore che da Busso-
lengo porti l'acqua al punto di consegna per il
Consorzio Alto Valtellina, ed anche perchè manca l'acqua,
eventualmente necessaria all'irrigazione del compren-
sorio consorziale.-

Altra possibilità di irrigare il comprensorio ci sa-
rebbe sollevando l'acqua dal canale del Consorzio
Alto Agro; ma il Consorzio Alto Agro, al momento, non
ha disponibilità di acqua allo scopo.- Questo risul-
ta anche da dichiarazione scritta rilasciataci.-

La terza possibilità, (cioè quella considerata nel primo progetto in base al quale si è costituito il Consorzio Alto Voleggio,) di sollevamento di acqua dalla Seriola di Salionze è ora ^a trumontata per la nostra rinuncia ad agire in questa direzione in seguito alla nostra successiva adesione al CUAMA. Ora la sistemazione della Seriola è attuata in base ad altre concessioni perfette e non consente una ulteriore sistemazione a nostro favore.

Se, sfortunatamente, il Consorzio Alto Voleggio non ha la possibilità di fruire dei vantaggi ora offerti dalla Adriatica, perchè si può sostenere che nulla è mutato nella situazione di diritto del Consorzio stesso rispetto al CUAMA ed agli altri Consorzi partecipanti?

Non è mutata la situazione di diritto quando il CUAMA e gli altri Consorzi partecipanti stipulano accordi per i quali viene accettata la sospensione della esecuzione di opere, per la esecuzione delle quali, solamente si è attuata l'unione fra gli Enti Interessati?

Non è ~~mai~~ mutata poi la situazione del Consorzio verso la Sgama inadempiente?

III°) E' vero, che anche il Consorzio Alto Voleggio beneficerà dei contributi Statali ora da accordarsi,

ma solo quando l'opera sarà ultimata.-

I contributi Statali conseguenti alla nuova convenzione variante, non vengono destinati alla prosecuzione dell'opera, ma destinati al pagamento di somme che regolarmente avrebbero dovute essere pagate dalla Sgama.-

L'incasso, al momento, dei contributi porta un immediato vantaggio alla Sgama (o successori) la quale sulla somma contribuita dalla Stato, da oggi alla ultimazione dell'opera, si vede liberata dal carico degli interessi e vede facilitata la soluzione delle proprie difficoltà economiche.-

Anche gli altri Consorzi vengono ad avere un qualche vantaggio per l'incasso del Contributo statale in quanto questo rende possibile, per loro, l'ottenere una soluzione provvisoria al problema, soluzione che migliora certo la loro condizione attuale.-

Perchè se il contributo Statale viene destinato, non al proseguimento dell'opera, ma al pagamento dei lavori già fatti, una equa parte del detto contributo non deve andare a pagamento delle spese sostenute anche dal Consorzio Alto Valeggio per il Canale 4 SETTEMBRE? Anche l'Alto Valeggio ha creditori da saldare.-

Può forse considerarsi un vantaggio per l'Alto Va-

leggio il poter essere ritenuto comproprietario di una maggior quota delle opere fino ad ora eseguite per il Canale?—

In sostanza perchè del contributo Statale altri deve goderne subito e noi solo ad opera ultimata?—

Questa variante nella utilizzazione dei contributi Statali non altera la convenzione e la stipulazione di diritto dell'Alto Valeggio rispetto al CUAMA?

IV°) Se il CUAMA ha la figura di un'associazione in compartecipazione, i cui ~~membri~~ membri sono vincolati fino al termine dell'affare per il quale si sono associati?

a) Perchè la Sgama potrebbe sottrarsene?—

b) Perchè gli altri possono trattare la sospensione dell'affare per il quale ci siamo associati e non noi?

Gli altri Consorzi nel trattare la sistemazione della azienda e quindi la ~~sospensione~~ ^{sospensione} dei lavori hanno ottenuto dei vantaggi, perchè da una parte si sono impegnati a versare delle forti somme, hanno ^{pure} contropartita ottenuto la fornitura dell'energia a prezzo di favore ed hanno pure ottenuti degli impianti ~~suppletivi~~ ^{suppletivi} di sollevamento aumentando la quantità d'acqua a disposizione.—

Gli altri Consorzi, oltre all'aumento nella dotazione d'acqua vedranno, di poco o di molto ridotti i

canoni attuali.-

Non si trovano per questo gli altri Consorzi in condizioni di privilegio nei riguardi dell'Alto Valeggio, se a questo non si fa alcuna concessione nelle trattazioni in corso?.-

L'Alto Valeggio chiede il pagamento degli interessi su tutte le spese sostenute fino ad oggi non come particolare favore, ma come congruo dei vantaggi che la sistemazione dell'Azienda dà agli altri Enti partecipanti al CUAMA, vantaggi che si identificano:

- a) per gli altri Consorzi in una maggior dotazione d'acqua e riduzione del canone attuale.-
- b) per la Sgama nella sistemazione della sua precaria situazione economica.-

Mantova 29 novembre 1932 XI°

Carissimo

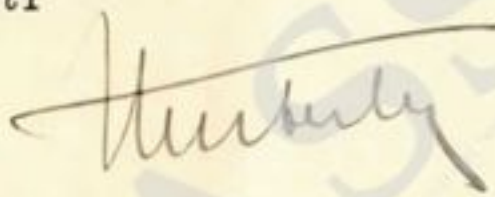
perchè Tu sia completamente al corrente della pratica ad ogni effetto, Ti accludo il memoriale che ho spedito al Prof/ Cammeo di Firenze, per desiderio del Conte Gazzola, e dei quesiti sui quale egli dovrà dare il suo voto .

Certamente se un'azione legale di risarcimento danni quale prospettata nei quesiti 2° e 3° fosse possibile, il Consorzio "ALTO VALEGGIO" potrebbe condurre le trattative di sistemazione con maggiore forza e probabilità di successo .

Terranini non si sposa più, quanto meno per ora .

Ho scritto al Conte Gazzola che probabilmente il Gr.Uff. Petrocchi desidera parlargli in via officiosa sulla questione del " VALEGGIO" .

Affettuosi saluti



Avv. COMM. UMBERTO MANTOVANI
MANTOVA

VIA CHIASSI 61 - TELEFONO 10-77



A. S. I.

Avv. ^dLuigi Bonomi

Piazza Libertà 4

Roma





28

Mantova, 4 Dicembre 1932 21

Carissimo Franco,

Le nostre lettere si sono incrociate.

Naturalmente per ora non andiamo a Roma.

Ma sarà facile una scappata entro il mese
se, come credo, dovremo marciare ad Ancona
per affari professionali. -

Sta bene per l'incontro di Verona col Conte
Farzola e il grand'uff. Pedersoli.

Naturalmente però di convegno diretto a discutere
amichevolemente le vertenze fra i consorzi
interessati. Giudici molto la tua presenza,
ci dipenderà della quale potrai argomentare
per farti dare un acconto.

Io sono sempre attanagliato dalle tante preo-
cupazioni, che talvolta mi angustiano nonostante
le tue buone parole e sebbene cerchi ogni
energia per affrontarle con successo. -

Potremmo mettersi a anche scomparire
del tutto se potio intraprendere qualche trat-
tativa soddisfacente e ~~che~~ vedere qualche
possibile aumento nella nostra forma del lavoro
professionale. -

Ma fin qui è tutto presto.

Non mi sono sentito mai tanto solo e non ho

MANTOVA, 19/12/11

mai tanto unto bisogno di consiglio e di
fatica assicurata. - Quando la navicella
potrà vedere il porto? -

Le saluto affettuosamente insieme a
Sofia e le chiedo buona notte. -

Umberto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FRA I CONSORZI
DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE

ROMA
VIA MONTECATINI, 17
TEL. 62.611-61.248

IL DIRETTORE GENERALE

Con cordiali saluti
all'Espresso

S. E. Bonomi
6/5/1932

Valente
preghiera
conferire
P 6

A p p u n t i :

DIFFERENZE DELLE CONVENZIONI

1) Nella convenzione IO/2/1929 il Consorzio Alto Valeggio, al quale erano assegnati 1400 litri, doveva concorrere con una spesa valutata a circa un milione e mezzo (mc. 1,4 : 135 x 134) mentre nella nuova convenzione vengono ancora assegnati 1400 litri, ma diventando la spesa complessiva di L.35 milioni anzichè di 19 milioni l'onere spettante al Consorzio Alto Valeggio viene pressochè raddoppiato .

2) Inoltre l'Alto Valeggio non potrebbe usufruire dei benefici concessi dall'Adriatica agli altri Consorzi per il sollevamento dell'acqua, il quale giova ad essi ma non al primo, perchè non ha l'acqua sufficiente .

3) I contributi dello Stato conseguenti alla nuova convenzione non beneficerebbero l'Alto Valeggio .

SOLUZIONI TRANSATTIVE PROPOSTE

1) L'Alto Valeggio consentirebbe di protrarre la propria irrigazione a esecuzione ultimata del canale 4/ settembre per ottenere l'acqua a pelo libero, ma nel frattempo intende di non dover corrispondere alcunchè in concorso delle spese che fosse per sostenere il Quama per qualsivoglia ragione, e ciò fino all'inizio e prosecuzione dei lavori per il completamento del canale suddetto . Nel frattempo perciò e fino

all'inizio dei lavori dovrebbe essere corrisposto
all'Alto Valeggio dal gruppo degli altri Consorzi
e dalla Società Sgama un interesse equo sulle somme
tutte da esso già anticipate per le spese sostenute
restando, comunque, fermi gli impegni sanciti dalla
convenzione 10 febbraio 1929 e il diritto del "Valeggio"
di percepire i contributi dello Stato .

2) Uscita del Consorzio "Valeggio" dal "Quama" dietro
compenso da stabilirsi di comune accordo .

Appunti :

DIFFERENZE DELLE CONVENZIONI

1) Nella convenzione 10/2/1929 il Consorzio Alto Va-
leggio, al quale erano assegnati 1400 litri, doveva
concorrere con una spesa valutata a circa un milione
e mezzo (mc/1,4 : 135 x 134) mentre nella nuova
convenzione vengono ancora assegnati 1400 litri, ma
diventando la spesa complessiva di L.35 milioni anzi-
chè di 19 milioni l'onere spettante al Consorzio Alto
Valeggio viene pressochè raddoppiato .

2) Inoltre l'Alto Valeggio non potrebbe usufruire
dei benefici concessi dall'Adriatica agli altri Con-
sorzi per il sollevamento dell'acqua, il quale giova
ad essi ma non al primo, perchè non ha nè i canali
nè l'acqua sufficiente .

3) I contributi dello Stato conseguenti alla nuova
convenzione non beneficerebbero l'Alto Valeggio .

SOLUZIONI TRANSATTIVE PROPOSTE

1) L'Alto Valeggio consentirebbe di protrarre la propria
irrigazione a esecuzione ultimata del canale 4 settem-
bre per ottenere l'acqua a pelo libero, ma nel frat-
tempo intende di non dover corrispondere alcunchè
in concorso delle spese che fosse per sostenere il
Quama per qualsivoglia ragione, e ciò fino allo ini-
zio e prosecuzione dei lavori per il completamento del

canale suddetto . Nel frattempo però e per la durata dei lavori dovrebbe essere corrisposto all'Alto Va_ leggio dal gruppo degli altri Consorzi e dalla Società Sgama un interesse equo sulle somme da esso già anti_ cipate per le spese sostenute, restando, comunque, fermi gli impegni sanciti dalla convenzione 10 febbraio 1929 e il diritto del "Valeggio" di percepire i con_ tributi dello Stato .

2) Uscita del Consorzio "Valeggio" dal Quama, dietro compenso da stabilirsi di comune accordo .

PRO MEMORIA PER IL COMM. PETROCCHI

In merito agli acclusi appunti si osserva:

- 1) - non è esatto che nella nuova convenzione la quota complessiva di spesa a carico della parte agricola sia portata a 35 milioni. L'aumento ha solo carattere figurativo agli effetti di rendere possibile l'immediato contributo dello Stato sull'intero ammontare delle opere eseguite a tutt'oggi, e pertanto non altera affatto i termini della convenzione 10 febbraio 1929.
- 2) - il Consorzio alto Valeggio non può fruire dei benefici concessi dall'Adriatica, ma nessun beneficio potrebbe mai avere il Consorzio stesso fino a quando il Canale 4 Settembre non sarà ultimato. Quindi nulla è mutato nella situazione di diritto del Consorzio rispetto al CUAMA ed agli altri consorzi partecipanti.
- 3) - non è esatto che i contributi erariali conseguenti alla nuova convenzione non beneficerebbero il Consorzio Alto Valeggio. E' un contributo normale dato per opere comuni che sono parte integrante del Canale 4 Settembre e quindi il beneficio dei contributi sarà goduto anche dall'Alto Valeggio quando il Canale sarà ultimato. In sostanza anche qui nulla di mutato rispetto alla convenzione 10 febbraio 1929.
- 4) - il Consorzio Alto Valeggio non sembra possa avere diritto all'interesse sulla somma già versata a titolo di anticipazioni, avendo il CUAMA la figura di un'associazione in partecipazione i cui membri sono vincolati fino al termine dell'affare per il quale si sono associati.

D'altronde la corresponsione dell'interesse all'Alto Valeggio darebbe a questo una posizione di privilegio rispetto agli altri consorzi associati, i quali, se hanno il beneficio di irrigare, assumono anche l'obbligo di versare un capitale notevole a vantaggio della sistemazione dell'azienda e quindi non beneficio indiretto di tutti gli associati.

Visto il Decreto Reale 5 settembre 1929 col quale è stata concessa al Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C.U.A.M.A) una grande derivazione di acqua dal Fiume Adige in Provincia di Verona a scopo irriguo e di produzione di forza motrice;
Considerato che particolari contingenze di carattere economico non consentono per ora la prosecuzione dei lavori contemplati nella concessione suddetta;
Considerato che perciò è necessario stabilire nuovi termini per la esecuzione delle opere mentre nel frattempo potrà essere economicamente provveduto ad una parte della irrigazione mediante sollevamento della acqua dall'Adige, da effettuarsi con la fornitura di energia ai prezzi di favore convenuti con la Società Adriatica di Elettricità;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere in tal senso per assicurare la prosecuzione ed il completamento dell'opera che risponde tuttora ad esigenze di interesse pubblico, perchè connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di un vasto territorio.

Udito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministero dei LL. PP. di concerto con quello per l'Agricoltura e le Foreste e per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO 1°

La concessione di derivazione di acqua dal Medio Adige concessa con Decreto Reale 5 settembre 1929 al Consorzio Utenti Acque Medio Adige conserverà la durata di anni 60 per l'utilizzazione a scopo industriale e di anni 70 per quella irrigua, successivi e continui a decorrere dalla data della ripresa dei lavori e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1942.=

L'utilizzazione dei lavori viene prorogata al 31 dicembre 1950 a tutti gli effetti, compreso il diritto alla sovvenzione contemplata dal Decreto Reale 21 marzo 1929 n.591

ARTICOLO II°

Sinchè non sia costruito il canale 4 settembre contemplato nel disciplinare 27 giugno 1929 sopra indicato, il Consorzio Utenti Acque Medio Adige potrà utilizzare dall'Adige, mediante sollevamento, 9.800 litri al minuto secondo per provvedere ad una parte dell'irrigazione contemplata nel R. D. 5 settembre 1929._

ARTICOLO III°

In relazione alle disposizioni dei precedenti articoli sarà provveduto alla modifica:

- a) del disciplinare 27 giugno 1929 contenente gli obblighi e le condizioni cui è stata subordinata la concessione accordata col R. Decreto 5 Settembre 1929.=
- b) della convenzione 10 febbraio 1929, citata nelle premesse del Decreto stesso, e che regola i rapporti tra gli Enti Consorziati._

ARTICOLO IV°

La sovvenzione idroelettrica, di cui al R.D. 21 marzo 1929 n. 591, spettante al Consorzio Utenti Acque Medio Adige per la parte afferente alle opere sin qui compiute ed accertata nelle forme di Legge dallo Ufficio del Genio Civile sarà liquidata e corrisposta al Consorzio stesso in 15 annualità posticipate a decorrere dalla data del presente Decreto.

=====1

Copia

Roma, 1° Aprile 1932 X°

A S. E. SERPIERI

SOTTOSGREGARIO PER LA BONIFICA INTEGRALE

R O M A

A rettifica della mia lettera 23 marzo c. a. con cui richiavamo gli affidamenti verbali avuti in ordine all'impianto di nuove linee di trasmissione elettrica nelle zone servite da questa Società, dichiaro formalmente che la S.A.D.R. da me rappresentata, si è impegnata e si impegna a mantenere le offerte fatte con le lettere 7 e 12 marzo 1932, in quanto gli affidamenti suddetti, successivamente confermati, la tranquillizzano contro la concorrenza ed oltranza minacciata dalle Società che gestiscono ed utilizzano gli impianti idroelettrici Piave e Aniene...

firmato Achille Gaggia

COPIA

SOCIETA' ADRIATICA DI ELETTRICITA'

Roma 11 23 Marzo 1932 Anno X

Eccellenza

A conclusione dei vari colloqui avuti con S.E. il Ministro dei Lavori Pubblici e con l'E.V. e con speciale riferimento ai verbali affidamenti datimi; di cui alla mia lettera in pari data pure diretta alla E.V., espongo come segue gli impegni che è disposta ad assumere la Società Adriatica di Elettricità per la sistemazione del Canale Medio Adige, e del problema irriguo dell'alto Agro Veronese.

1°) L'Adriatica si impegna di fornire gratuitamente per un anno l'energia elettrica occorrente agli attuali impianti di sollevamento d'acqua a scopo irriguo.

2°) Per tutta la durata della proroga di cui al seguente punto (4°) l'Adriatica si impegna di fornire l'energia elettrica necessaria per il sollevamento di litri 9.800 al minuto secondo al prezzo di un centesimo al chilovattora.

3°) Saranno costruiti a spese dell'Adriatica, col beneficio dei sussidi di legge, gli impianti sussidiari di sollevamento per portare la quantità d'acqua occorrente all'Irrigazione, alla predetta quantità di litri 9800 al secondo.

4°) Trapasso della concessione di derivazione a scopo industriale del Canale Medio Adige all'Adriatica e proroga fino al 1950 della concessione stessa e di tutte le provvidenze governative (convenzioni agricole, ed idroelettriche) ad essa inerenti, con esenzione fino al momento in cui l'opera verrà compiuta del pagamento dei canoni semestrali.

5°) Fermo restando il termine del 1950 sopraindicato l'Adriatica, quando le condizioni del mercato dell'energia lo permetteranno, provvederà alla costruzione ed al completamento dell'impianto del Medio Adige.

6°) L'Adriatica si impegna a rimborsare le spese fin qui sostenute dal

C.U.A.M.A., per l'esecuzione delle opere, al netto del contributo statale per l'irrigazione e della quota che deve rimanere a carico dei proprietari dei terreni irrigui a termine della convenzione 10 Febbraio 1929, la quale dovrà essere per il resto opportunamente modificata per tener equo conto dei nuovi rapporti fra la parte industriale e la parte agricola interessate nell'opera.

7°) La somma come sopra da rimborsare sarà determinata ora per allora "a forfait" tenuto conto di un equo coefficiente di svalutazione per il fatto della ritardata utilizzazione delle opere, ed il pagamento relativo sarà eseguito entro un anno dal giorno della ripresa dei lavori constatata^{ta} dall'Amministrazione Governativa.

La determinazione della predetta somma avverrà entro il venturo mese di aprile, d'accordo tra le parti, ed in mancanza d'accordo da tre arbitri amichevoli compositori, due scelti rispettivamente dalle parti ed il terzo da S.E. il Sottosegretario per la Bonifica Integrale.

8°) Nell'assumere gli impegni di cui ai precedenti numeri dal 1° al 7° incluso, l'Adriatica tiene conto degli affidamenti avuti in ordine all'impianto di nuove linee di trasmissione di energia elettrica nelle zone da essa servite come dalla citata lettera diretta pure alla E.V. in pari data. Mi è gradita l'occasione di esprimere alla E.V. i sensi del mio deferente ossequio

A S.E.

L'On.le Prof. ARNICO ZARFIERI

Sottosegretario per la Bonifica Integrale

R O M A

b. c. c.

cons. Usenti Acque Medie Adige

Il segretario

A. Bufalato

COPIA

I rappresentanti dei Consorzi S. Massimo Bussolengo, Bussolengo Alto e Sinistra Adige;

Preso atto degli accordi intervenuti fra il Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale e la Società Adriatica di Elettricità assicuranti la esecuzione del canale 4 Settembre ed in particolare dei seguenti punti di cui alle lettere della Società stessa in data 23 Marzo e 1° Aprile 1932 dirette a S.E. il Sottosegretario di Stato predetto:

1°) Costruzione a carico e spese dell'Adriatica degli impianti di sollevamento occorrenti per portare a litri 9800 il quantitativo di acqua ad uso irriguo,

2°) Somministrazione dell'energia occorrente agli attuali impianti a titolo gratuito per l'anno in corso;

3°) Somministrazione dell'energia occorrente per sollevare litri 9800 al minuto secondo al prezzo di L. 0.01 per kmo.cra per il periodo successivo fino ad ultimazione del canale;

DELIBERANDO

di elevare da L. 4.260.688 - a lire 6.250.000 - la somma da versare con garanzia di cessione di delegazioni consorziali e di cui alla deliberazione in data 2 Febbraio 1932 X° nell'intesa che nell'importo di lire 6.250.000 sono forfezizzate tutte le somme ancora dovute dai Consorzi per stati di avanzamento delle opere compiute.

La effettiva somministrazione della somma di lire 6.250.000 avrà luogo quando gli obblighi assunti dalla Società Adriatica risulteranno giuridicamente perfetti.

Roma 4 aprile 1932 X°

f.to I. Cartolari

per i Consorzi S. Massimo Bussolengo e Bussolengo Alto Castelnuovo

f.to Dott. Carlo Vecchi

*b. c. c.
per il cinema
il segretario
A. Sufato*

COPIA

Fra il Consorzio Utenti Acque Medio Adige di Verona rappresentato dal suo Presidente Conte Comm. Ignazio Cartolari;

il Consorzio Irrigazione San Massimo Bussolengo di Verona rappresentato dal suo Commissario Prefettizio Conte Comm. Giulio Campostrini;

il Consorzio Irrigazione Bussolengo Alto di Verona rappresentato dal suo Commissario Prefettizio Conte Ing. Comm. Giulio Campostrini;

il Consorzio Irrigazione Sinistra Adige rappresentato dal suo Commissario Prefettizio Dott. Cav. Carlo Vecchi;

il

la Società Generale Acque Medio Adige di Verona rappresentata dal suo Vice Presidente Avv. Cav. Augusto Salvi;

visto l'atto 10/2/1929 registrato a Verona il 22/2/1929 al n° 12252 vol. 266 mod. 2°;

ritenuta la convenienza di diversamente regolare le pattuizioni relative al riparto delle spese di costruzione;

si conviene e si stipula quanto appresso :

La spesa per la costruzione dell'opera di presa e

del canale comune all'utilizzazione irrigua ed industriale, da Ala a Bussolengo, preventivata nell'importo di L. 144.519.675.- in base al progetto Biffis, farà carico per 35 milioni ai Consorzi di irrigazione partecipanti, nella proporzione per ciascuno di essi stabilita dall'art. 5 della convenzione stipulata il 10/2/1929 VII° registrata a Verona il 22/2/1929 al n° 12252 vol. 266 mod. 2° e nel rimanente alla Società "O.A.M.A." restando a totale beneficio dei consorzi stessi il contributo che, a termini del R.Decreto 13 agosto 1926 n°1907, lo Stato concederà sulla quota parte di spesa delle opere afferenti alla utilizzazione irrigua posta a loro carico.

Il concorso dei Consorzi di irrigazione così stabilito si intende determinato in misura fissa ed invariabile, qualunque sia per risultare il costo effettivo dell'opera.

In vista del particolare interesse che presentano per l'irrigazione le opere sin qui eseguite, la spesa relativa è considerata dalle parti come attinente agli scopi irrigui e conseguentemente il costo dei lavori stessi, maggiorato di una quota non superiore al 15 % per spese generali ed oneri vari, è accreditato ora per allora, nell'ammontare che

verrà ammesso dai competenti organi tecnici, agli effetti della liquidazione della corrispondente quota di contributo dello Stato, a favore dei Consorzi di irrigazione partecipanti, a scomputo della quota di concorso nella spesa di L. 35 milioni da essi assunta a loro carico, come al precedente comma.

Il residuale importo di tale concorso sarà versato dai Consorzi ad opera compiuta e collaudata.